

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Risorse Idriche**

N. 413 - 20658 /2014

OGGETTO: D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Domanda di Rialca Due di Chiolerio Paolo Giovanni di concessione di derivazione d'acqua dal T. Ribordone in Comune di Sparone ad uso energetico (n. pr. 343/11). Diniego.

Il Dirigente

Vista la domanda in data 6/11/2011 della Rialca Due di Chiolerio Paolo Giovanni, di Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Sparone a mezzo di derivazione dell'acqua dal Torrente Ribordone e considerato che il richiedente, tra gli atti da conseguire per la realizzazione dell'intervento, ha indicato anche la concessione di derivazione di acqua pubblica; in particolare la concessione risulta richiesta tramite derivazione di acqua dal Torrente Ribordone in Comune di Sparone in misura di una portata massima pari a 950 litri/s corrispondenti ad una portata media di 622 litri/s, per produrre sul salto di metri 82,43 la potenza nominale media di kW 502,66 – con restituzione delle acque nel T. Orco a valle della confluenza con il T. Ribordone, sempre in Comune di Sparone;

Visti gli atti della istruttoria esperita, ed in particolare:

- il parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di cui all'art. 10 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R, espresso con nota in data 23/7/2012 prot. n. 5158 in senso favorevole con prescrizioni;
- il parere dell'Autorità idraulica di cui all'art. 10 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R (Regione Piemonte – Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico), espresso con nota in data 25/5/2012 prot. n. 42912 in senso favorevole con prescrizioni;
- il verbale della prima Conferenza dei Servizi tenutasi in data 12/12/2011 (prot. n. 1034510) nell'ambito del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003, e la successiva richiesta di integrazioni formulata con nota in data 22/12/2011 prot. n. 1069745;
- le integrazioni ed i chiarimenti pervenuti dal richiedente, trasmessi con note in data 18/4/2012 (prot. n. 321663 del 19/4/2012), 2/5/2012 (prot. n. 354174 del 4/5/2012), 23/5/2012 (prot. n. 416799 del 24/5/2012), a seguito dei quali le caratteristiche della concessione richiesta risultano così variate: restituzione delle acque nel Torrente Ribordone appena a monte della confluenza nel Torrente Orco, salto 81,42 metri, potenza nominale media kW 496,5 – fermo restando il resto;
- il verbale della seconda Conferenza dei Servizi tenutasi in data 28/5/2012 (prot. n. 425521) nell'ambito del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003;
- l'Ordinanza di istruttoria prot. n. 697715 del 12/9/2012, pubblicata ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 27/9/2012 senza dare luogo a domande concorrenti, ed il relativo referto di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Sparone;

Dato atto che, prima della pubblicazione sul B.U.R. della suddetta Ordinanza, risultavano agli atti, in relazione al medesimo tratto d'alveo, n. 2 ulteriori domande tecnicamente incompatibili ed alternative alla presente; in particolare:

- domanda in data 25/11/2011 della M.G. Energy srl di concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Ribordone in Comune di Sparone in misura di 970 litri/s massimi e 700 litri/s medi, per produrre sul salto di metri 72 la potenza nominale media annua di kW 660, successivamente

ricompresa nella domanda in data 2/12/2011 di Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico afferente la derivazione d'acqua;

- domanda in data 15/12/2011 della R.V.O. (Rinnovabili Valle Orco) srl di Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Sparone a mezzo di derivazione dell'acqua dal Torrente Ribordone, anch'essa comprensiva della domanda di concessione di derivazione di acqua dal Torrente Ribordone a mezzo di n. 2 opere di presa, entrambe in Comune di Sparone - la prima utile a derivare una portata massima pari a 395 litri/s ed una portata media pari a 230 litri/s per produrre sul salto di metri 18,45 la potenza nominale media di kW 42 all'interno del fabbricato esistente ex fucina Panieri - la seconda per derivare, oltre alla portata restituita dal gruppo di produzione ausiliario, ulteriori 600 litri/s massimi e 356 litri/s medi dalla restituzione della soprastante centrale Enel Green Power, per produrre complessivamente, sul salto di metri 86,85 l'ulteriore potenza nominale media di kW 499, con restituzione delle acque nel Torrente Orco a monte della confluenza del Torrente Ribordone, tramite il canale scolmatore denominato "Rio Bose" sempre in Comune di Sparone

Visto il verbale della visita locale di istruttoria avente valore di Conferenza dei Servizi, redatto in Sparone in data 12/11/2012 con riferimento alle tre suddette domande concorrenti;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 24/10/2013 (prot. n. 179570 in data 28/10/2013) ai sensi dell'art. 13 della L.R. 40/1998 e dell'art. 26 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e finalizzata a valutare, in modo coordinato e contestuale, unitamente alla compatibilità ambientale dei progetti ammessi a concorrenza, anche la preferenza da accordarsi alla domanda che meglio corrisponde ai requisiti di cui all'art. 18 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R ed all'art. 96 del D.Lgs. 152/2006 - così come stabilito da apposita Circolare della Regione Piemonte in data 4/7/2000 prot. n. 14607;

Visto che, in base all'esito della suddetta Conferenza dei Servizi, risulta tra l'altro che: "1) ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale i tre progetti in concorrenza possono ritenersi in linea di massima compatibili; 2) sulla base dei requisiti di cui all'art. 18 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R ed all'art. 96 del D.Lgs. 152/2006 viene ritenuto preferibile, ai fini della concorrenza nell'ambito della procedura di concessione di derivazione d'acqua, il progetto RVO";

Vista la relazione dell'Organo Tecnico denominata "Elementi di confronto per la valutazione della procedura di concorrenza (D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) nell'ambito della procedura di VIA di cui alla L.R. 40/98 e s.m.i.", trasmessa dal Servizio VIA con nota in data 30/10/2013 prot. n. 182121, nella quale sono esplicitate le motivazioni per cui il progetto RVO risulta preferibile in rapporto agli altri due progetti presentati, sia in relazione ai criteri di concorrenza di cui al D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sia in relazione ai minori impatti sulle diverse matrici ambientali;

Preso atto che questo Servizio in data 2/12/2013 prot. n. 202648 ha trasmesso ai tre soggetti in concorrenza la seguente sopracitata documentazione e che in merito alla stessa non sono pervenute osservazioni:

- verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 24/10/2013 (prot. n. 179570 in data 28/10/2013)
- nota del Servizio VIA in data 30/10/2013 prot. n. 182121;
- relazione dell'Organo Tecnico denominata "Elementi di confronto per la valutazione della procedura di concorrenza (D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) nell'ambito della procedura di VIA di cui alla L.R. 40/98 e s.m.i.";

Vista la D.G.P. n. 185-7721 del 14/3/2014, con la quale il progetto RVO è stato oggetto di giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinatamente alla ottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione degli impatti, la compensazione ambientale ed i monitoraggi, e constatato che in

detto provvedimento viene attestata la preferibilità di detto progetto rispetto agli altri due interventi in concorrenza, proposti rispettivamente dalle Società M.G. Energy e Rialca Due;

Dato atto che non risultano attuabili le disposizioni di cui all'art. 26 comma 12 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R, come modificato dal D.P.G.R. 14/3/2014 n. 1/R in merito alla formazione di una graduatoria delle domande concorrenti per cui non sono emersi elementi di incompatibilità ambientale, in quanto il titolare della domanda ritenuta preferibile ha già presentato contestualmente alla domanda di concessione di derivazione d'acqua anche istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, peraltro già oggetto di istruttoria secondo quanto previsto dalla procedura di cui al D.M. 10/9/2012;

Ritenuta pertanto la necessità, essendo stata accordata a norma di Legge la preferenza ad altra domanda di concessione tecnicamente incompatibile con la presente e non essendo dunque possibile la prosecuzione dell'iter istruttorio della domanda di concessione di derivazione d'acqua citata in oggetto, di concludere il relativo procedimento con atto espresso di diniego;

Visto il Testo Unico sulle acque e gli impianti elettrici 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i.;

Vista la L.R. 26/4/2000 n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs 112/98";

Vista la L.R. 29/12/2000 n. 61 "Disposizioni per la prima attuazione del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque";

Visto il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)", come modificato dal D.P.G.R. 14.3.2014 n. 1/R;

Visto il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ed il relativo D.M. 10/9/2012;

Visto il Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto Provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

- 1) per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, di diniegare la domanda di concessione di derivazione d'acqua citata in oggetto, presentata in data 6/11/2011 dalla Società Rialca Due di Chiolerio Paolo Giovanni;
- 2) di dare comunicazione al richiedente della presente determina, con i tempi e le modalità previsti dalla Legge, nonché a tutti i soggetti facenti parte della Conferenza dei Servizi richiamata in premessa;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua notificazione.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 16/6/2014

Il Dirigente
(dott. Guglielmo FILIPPINI)



VL

Corso Inghilterra 7 - 10138 TORINO - TEL. 011 8616904 - FAX 011 8616977

e-mail: protocollo@cert.provincia.torino.it (per invio PEC, solo da caselle elettroniche certificate)
sportamb@provincia.torino.it (per posta non certificata)